

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione

**Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza**

(2021/C 58/01)

Il presente documento si basa sul testo del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza nella versione concordata a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020 (2020/0104 (COD))⁽¹⁾.

I presenti orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia⁽²⁾ ⁽³⁾. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm») ⁽⁴⁾.

Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell'RRF⁽⁵⁾. Il presente documento fornisce tali orientamenti tecnici. Gli orientamenti si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell'RRF, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l'applicazione e l'attuazione del regolamento Tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell'UE. Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell'RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell'RRP soddisfano tale principio. L'allegato IV dei presenti orientamenti riporta simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei piani.

⁽¹⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf>. La numerazione e la formulazione delle disposizioni attuative sono soggette a modifica durante il processo di revisione giuridica in corso.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 4 bis («Principi orizzontali») del regolamento RRF (secondo cui l'RRF può finanziare unicamente le misure che rispettano il principio DNSH) e gli articoli 15 e 16 («Piano per la ripresa e la resilienza» e «Valutazione della Commissione») (che specificano ulteriormente che gli RRP devono presentare una spiegazione del «modo in cui il piano garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo») ed essere valutati in tale ottica.

⁽³⁾ Con il «regolamento Tassonomia» si indica il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione («tassonomia») delle attività economiche ecosostenibili.

⁽⁴⁾ Gli «Orientamenti per la valutazione del dispositivo» in allegato a tale regolamento danno una serie di indicazioni che fungono da base per la valutazione da parte della Commissione delle proposte relative agli RRP presentate dagli Stati membri. La Commissione è tenuta a utilizzare un sistema di rating - da A a C - per tutti i criteri di «valutazione della Commissione» elencati all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. Il criterio di valutazione d) chiarisce che per la valutazione del principio DNSH la Commissione dispone soltanto di due opzioni di rating: A o C. «A» se nessuna misura nell'ambito di un RRP arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali e «C» se una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (ai sensi dell'articolo 17 - «Danno significativo agli obiettivi ambientali» del regolamento Tassonomia). Tale allegato stabilisce che un RRP non soddisfa i criteri di valutazione a partire dal momento in cui riceve anche un solo rating «C». In tal caso il piano non potrebbe essere approvato dalla Commissione.

⁽⁵⁾ I presenti orientamenti tecnici integrano gli orientamenti iniziali già forniti dalla Commissione nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, nonché il documento di lavoro che l'accompagna e i relativi aggiornamenti.

1. Cos'è il principio «non arrecare un danno significativo»?

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi ⁽⁶⁾;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

2. Come dovrebbe essere applicato il principio DNSH nel contesto dell'RRF?

La presente sezione fornisce orientamenti sulle questioni chiave alla base della valutazione delle misure alla luce del principio DNSH («valutazione DNSH»): il fatto che la valutazione DNSH debba riguardare tutte le misure (sezione 2.1), anche se per talune può assumere una forma semplificata (sezione 2.2); la pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d'impatto UE (sezione 2.3); i principi guida fondamentali della valutazione (sezione 2.4); l'applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia (sezione 2.5).

2.1 La valutazione DNSH deve riguardare tutte le misure

Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura ⁽⁷⁾ del rispettivo RRP. Secondo il regolamento RRF, *nessuna misura* inclusa in un RRP deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l'RRP se una o più misure non sono conformi al principio DNSH. Di conseguenza, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH *specificata* per ciascuna misura di ogni componente del piano ⁽⁸⁾. Pertanto la valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per tutte le altre misure incluse negli RRP ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attività») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto).

⁽⁷⁾ L'articolo 14 («Ammissibilità») del regolamento RRF stabilisce che: «I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici».

⁽⁸⁾ Nel contesto dell'RRF la conformità al principio DNSH è valutata a livello di ciascuna misura, mentre l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia fa riferimento alle *attività economiche*. Ai sensi dell'RRF una misura (ossia un investimento o una riforma) è un intervento che può costituire un'attività economica o che può innescare (modifiche delle) attività economiche. Pertanto, ai fini dell'RRF le *attività economiche* di cui all'articolo 17 del regolamento Tassonomia sono *misure* nei presenti orientamenti.

⁽⁹⁾ La valutazione DNSH a titolo del regolamento RRF riguarda quindi un ambito di attività diverso, e assai più ampio, rispetto a quello del regolamento Tassonomia che, finalizzato a individuare le attività economiche ecosostenibili, classifica e stabilisce i criteri per le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali elencati agli articoli da 10 a 15 del regolamento stesso e che non arrecano un danno significativo a tali obiettivi. Si tratta di una finalità diversa rispetto al regolamento RRF, che mira a dimostrare che un'ampia gamma di misure non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali.

Gli Stati membri devono valutare sia le riforme che gli investimenti. Nell'ambito dell'RRF gli Stati membri devono presentare pacchetti coerenti di misure che comprendano sia riforme che investimenti (conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento RRF). La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme. Le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate⁽¹⁰⁾. D'altro canto, le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale (cfr. approccio semplificato nelle sezioni 2.2 e 3), a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo. I presenti orientamenti sono intesi ad aiutare gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione DNSH sia per gli investimenti che per le riforme. L'obbligo di valutazione DNSH per le riforme non dovrebbe essere inteso come un deterrente a inserire negli RRP importanti riforme nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'energia, poiché tali misure hanno un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita.

2.2 Per talune misure la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata

Mentre tutte le misure richiedono una valutazione DNSH, è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali. Per come sono progettate, talune misure potrebbero avere scarsa incidenza su uno o più obiettivi ambientali. In tal caso gli Stati membri possono fornire una breve motivazione per tali obiettivi ambientali e concentrare la valutazione di fondo DNSH sugli obiettivi ambientali sui quali l'incidenza può essere significativa (cfr. sezione 3, fase 1). Ad esempio, una riforma del mercato del lavoro volta ad aumentare il livello complessivo di protezione sociale dei lavoratori autonomi non avrebbe impatti prevedibili su nessuno dei sei obiettivi ambientali, o avrebbe un impatto prevedibile trascurabile; potrebbe quindi essere utilizzata una breve motivazione per tutti e sei gli obiettivi. Analogamente, per alcune semplici misure di efficienza energetica, ad esempio la sostituzione delle finestre con nuove finestre efficienti sotto il profilo energetico, potrebbe essere utilizzata una breve motivazione per quanto riguarda la conformità al principio DNSH per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per contro, è improbabile che questo approccio semplificato sia applicabile a investimenti e riforme in una serie di settori (ad esempio energia, trasporti, gestione dei rifiuti, industria) che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

Quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo⁽¹¹⁾. In base alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF alcune misure risultano sostenere l'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici o altri obiettivi ambientali nel contesto dell'RRF. Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (mitigazione o adattamento)⁽¹²⁾. Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a obiettivi ambientali diversi da quelli inerenti al clima, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo ambientale (acque e risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi). In ogni caso gli Stati membri dovranno individuare e dimostrare quale dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è sostenuto dalla misura. Gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che la misura non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali⁽¹³⁾.

⁽¹⁰⁾ Ad esempio, una riforma che possa condurre a un aumento dei finanziamenti per i combustibili fossili attraverso banche e istituzioni finanziarie statali, o a un aumento delle sovvenzioni esplicite o implicite per i combustibili fossili, potrebbe essere considerata a rischio di arrecare un danno significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Tali considerazioni dovranno trovare riscontro nella valutazione DNSH.

⁽¹¹⁾ Per esprimere quanto una misura contribuisce agli obiettivi climatici generali stabiliti nel regolamento RRF e calcolare le quote complessive dell'assegnazione totale del piano relativa al clima, gli Stati membri devono utilizzare la metodologia, i campi d'intervento e i relativi coefficienti per il controllo del clima, conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Laddove la Commissione non abbia convalidato la scelta del campo d'intervento e del coefficiente proposti dallo Stato membro, la misura non sarà automaticamente considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti e dovrà comunque essere effettuata la valutazione DNSH.

⁽¹²⁾ Potrebbe ad esempio rientrare in questa casistica un regime di sostegno per le energie rinnovabili a favore della sostituzione di materiale rotabile obsoleto con materiale rotabile a zero emissioni allo scarico.

⁽¹³⁾ L'approccio di cui al presente paragrafo non è applicabile alle misure che hanno un coefficiente del 40 %. Per tali misure, gli Stati membri dovranno spiegare perché la misura è conforme al principio DNSH, tenendo conto dei principi generali illustrati nelle altre sezioni dei presenti orientamenti (ad esempio, gli Stati membri dovranno confermare che non sono interessati combustibili fossili, o che i criteri di cui all'allegato III sono soddisfatti per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici). Laddove le misure che hanno un coefficiente del 40 % non hanno un impatto prevedibili oppure hanno un impatto prevedibile trascurabile su un obiettivo ambientale specifico, o laddove «contribuiscono in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale specifico ai sensi del regolamento Tassonomia, gli Stati membri potranno comunque applicare un approccio semplificato per tale obiettivo ambientale (come previsto alla sezione 2.2, primo e terzo paragrafo).

Analogamente, quando una misura «contribuisce in modo sostanziale»⁽¹⁴⁾, ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo⁽¹⁵⁾. Ad esempio, lo Stato membro che proponga una misura a sostegno della fabbricazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico per l'edilizia (ad esempio, impianti di illuminazione con sensori di presenza e di luce solare) non dovrà effettuare una valutazione di fondo DNSH per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici qualora possa dimostrare che la misura proposta «contribuisce in modo sostanziale» a tale obiettivo ambientale, conformemente al regolamento Tassonomia. In questo caso gli Stati membri dovranno solo dimostrare l'assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali.

2.3 Pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d'impatto UE

Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH. Tutte le misure proposte negli RRP devono essere conformi alla pertinente legislazione dell'UE, compresa quella in materia di ambiente. Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni ambientali, la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, in particolare poiché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE.

Le valutazioni d'impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH. Sebbene non implicino automaticamente l'assenza di danno significativo, ne sono una chiara indicazione per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali. Pertanto il fatto che per una particolare misura inclusa nell'RRP uno Stato membro abbia effettuato una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, una valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità della direttiva 2001/42/CE⁽¹⁶⁾ o una verifica di sostenibilità/climatica come stabilito negli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU corroborerà le argomentazioni presentate dallo Stato membro nel contesto della valutazione DNSH. Ad esempio, a seconda di come è progettata esattamente una misura, in alcuni casi, in particolare quando si tratta di investimenti nelle infrastrutture, l'esecuzione di una VIA e l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l'ambiente possono bastare allo Stato membro per dimostrare la conformità al principio DNSH per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali (in particolare l'uso sostenibile e la protezione delle acque e risorse marine⁽¹⁷⁾, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi⁽¹⁸⁾). Tuttavia, ciò non esonera lo Stato membro dall'effettuare la valutazione DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della valutazione DNSH⁽¹⁹⁾. Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle direttive VIA e VAS, né l'approccio definito nei pertinenti orientamenti della Commissione sulla verifica sono identici a quelli dell'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia⁽²⁰⁾.

⁽¹⁴⁾ Gli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia definiscono il «contributo sostanziale» in relazione a ciascuno dei sei obiettivi ambientali nonché alle «attività abilitanti». Per beneficiare dell'approccio semplificato illustrato nel presente paragrafo, gli Stati membri dovranno dimostrare che la misura «contribuisce in modo sostanziale» a uno o più obiettivi ambientali ai sensi degli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia (cfr. inoltre sezione 2.5).

⁽¹⁵⁾ Questa opzione riguarda in particolare le attività che risultano dare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale a norma del regolamento Tassonomia, ma che non risultano sostenere al 100 % gli obiettivi climatici o ambientali conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, tali attività comprendono ad esempio: specifici veicoli leggeri a basse o zero emissioni; specifiche navi a basse o zero emissioni per il trasporto per vie navigabili; specifici veicoli pesanti a basse o zero emissioni; infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; reti di trasporto e distribuzione dell'idrogeno; specifiche attività di gestione dei rifiuti (ad esempio separazione alla fonte di rifiuti non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata e loro preparazione per il riutilizzo/riciclaggio); ricerca, sviluppo e innovazione di punta nel settore dell'economia circolare.

⁽¹⁶⁾ La valutazione ambientale è una procedura a garanzia del fatto che, prima di prendere le decisioni, si tenga conto delle implicazioni dei piani/programmi/progetti sul piano ambientale. Le valutazioni ambientali possono essere effettuate per singoli progetti, come una diga, un'autostrada, un aeroporto o una fabbrica, sulla base della direttiva 2011/92/UE (nota come «direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale» o «direttiva VIA») o per piani o programmi pubblici sulla base della direttiva 2001/42/CE (nota come «direttiva sulla valutazione ambientale strategica» o «direttiva VAS»).

⁽¹⁷⁾ Se la VIA comprende una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati affrontati nella progettazione della misura.

⁽¹⁸⁾ Fatte salve le valutazioni supplementari prescritte dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE se l'intervento è ubicato in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

⁽¹⁹⁾ Per contro, la valutazione DNSH non esonera dall'obbligo di VIA/VAS, verifica climatica, ambientale o di sostenibilità nei casi prescritti dalla legislazione UE vigente, ad esempio per i progetti finanziati tramite InvestEU o il meccanismo per collegare l'Europa.

⁽²⁰⁾ Ad esempio, è richiesta una VIA per la costruzione di raffinerie di petrolio greggio, centrali termoelettriche a carbone e progetti che comportano l'estrazione di petrolio o gas naturale. Tuttavia, questi tipi di misure non sarebbero conformi al principio DNSH in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, secondo cui un'attività arreca un danno significativo se «conduce a significative emissioni di gas a effetto serra». Analogamente, nonostante la costruzione di un nuovo aeroporto richieda una VIA, in base al principio DNSH riferito alla mitigazione dei cambiamenti climatici è probabile che siano conformi solo le misure inerenti alle infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio, come ad esempio gli investimenti in edifici aeroportuali efficienti sotto il profilo energetico, gli ammodernamenti apportati alle infrastrutture aeroportuali per la connessione alla rete elettrica da rinnovabili in loco e i servizi connessi.

2.4 Principi guida per la valutazione DNSH

Nell'ambito dell'RRF, gli effetti *diretti* e gli effetti *indiretti primari* di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH ⁽²¹⁾. Gli effetti diretti possono consistere negli effetti della misura a livello di progetto (ad esempio stabilimento di produzione, zona protetta) o a livello di sistema (ad esempio rete ferroviaria, sistema di trasporto pubblico), e si verificano al momento dell'attuazione della misura. Gli effetti indiretti primari possono consistere negli effetti che si verificano all'esterno di tali progetti o sistemi e si possono manifestare dopo l'attuazione della misura o dopo il calendario dell'RRF ma sono ragionevolmente prevedibili e pertinenti. Un esempio di effetto *diretto* nel settore del trasporto su strada è rappresentato dall'uso di materiali durante la costruzione della strada. Un esempio di effetto *indiretto primario* è rappresentato dalle previste future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico complessivo durante la fase d'uso della strada.

La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura. In base all'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, il «danno significativo» nell'ambito dell'RRF è valutato tenendo conto del ciclo di vita. Applicare considerazioni relative al ciclo di vita invece di effettuare una valutazione del ciclo di vita è sufficiente ai fini della valutazione DNSH nell'ambito dell'RRF ⁽²²⁾. La valutazione dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita – ovunque si prevedano i maggiori danni. Ad esempio per una misura che sostiene l'acquisto di veicoli, la valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'inquinamento (ad es. emissioni nell'atmosfera) generato durante il montaggio, il trasporto e l'uso dei veicoli, e della gestione adeguata dei veicoli a fine vita. In particolare, una gestione adeguata a fine vita delle batterie e dei componenti elettronici (ad es. il loro riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime critiche ivi contenute) dovrebbe assicurare che non è arrecato nessun danno significativo all'obiettivo ambientale dell'economia circolare.

Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per consentire il passaggio a un'efficace economia climaticamente neutra, si dovrebbero incoraggiare le misure che portano a una maggiore elettrificazione di settori chiave quali l'industria, i trasporti e l'edilizia (ad es. investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; infrastruttura elettrica a bordo strada; stoccaggio dell'energia elettrica; batterie per la mobilità; pompe di calore). La produzione di energia elettrica non è ancora un'attività climaticamente neutra in tutta l'UE (l'intensità media di CO₂ del mix di energia elettrica varia tra gli Stati membri), e in linea di principio l'aumento del consumo di energia elettrica ad alta intensità di carbonio rappresenta un effetto indiretto primario di tali misure, almeno a breve termine. La diffusione di dette tecnologie e infrastrutture è tuttavia necessaria per un'economia climaticamente neutra, unitamente a misure volte a conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e 2050, e già esiste nell'UE un quadro strategico per la decarbonizzazione dell'energia elettrica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In tale contesto, questi investimenti dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'RRF, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Inoltre gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrecano un danno significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.

Per le attività economiche per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell'effetto ambientale della misura in termini assoluti ⁽²³⁾. Detto approccio consiste nel considerare l'impatto ambientale della misura rispetto a una situazione senza alcun impatto ambientale negativo. L'impatto della misura non è valutato confrontandolo con l'impatto di un'altra attività esistente o prevista che la misura potrebbe sostituire ⁽²⁴⁾. Se, ad esempio, si valuta la costruzione di una diga necessaria a una centrale idroelettrica in una zona intatta, l'impatto della diga è valutato rispetto a uno scenario in cui il fiume interessato rimane nel suo stato naturale, senza

⁽²¹⁾ Tale approccio ricalca l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, che impone di tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

⁽²²⁾ In pratica questo significa che non è necessario analizzare il ciclo di vita con un approccio attributivo o consequenziale (ad es. che includa gli impatti ambientali indiretti dei cambiamenti tecnologici, economici o sociali dovuti alla misura). Gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita potrebbero essere tuttavia usati per corroborare la valutazione DNSH.

⁽²³⁾ L'approccio vale in particolare per le misure nell'ambito dell'RRF relative a investimenti pubblici, o che comportano direttamente una spesa pubblica. Per misure inerenti all'attuazione di riforme, di norma la valutazione DNSH dovrebbe essere effettuata facendo riferimento allo status quo prima dell'attuazione della misura.

⁽²⁴⁾ L'approccio è in linea con la logica del regolamento Tassonomia: nei progetti di atti delegati, diversi criteri di vaglio tecnico alla luce del principio DNSH si basano su criteri *assoluti*, quali soglie specifiche per le emissioni (ad es. limiti alla CO₂ per le soluzioni di adattamento nelle attività di produzione di energia elettrica o per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri). L'approccio è ulteriormente corroborato dal principio della precauzione, che è uno dei principi guida del diritto ambientale dell'UE, incluso il regolamento Tassonomia (considerando 40 e articolo 19, paragrafo 1, lettera f) e scaturisce dalla necessità di considerare il danno all'ambiente da una prospettiva assoluta e non relativa (ad es. il riscaldamento globale si verifica a causa del livello assoluto delle emissioni di gas a effetto serra complessive).

considerare un possibile uso alternativo differente della zona. Analogamente, se un programma di rottamazione intende sostituire automobili inefficienti con altre più efficienti dotate di motori a combustione interna, l'impatto delle nuove automobili con motori a combustione interna è valutato in termini assoluti, in quanto esistono alternative a basso impatto (ad esempio automobili a zero emissioni), e non confrontato all'impatto delle automobili inefficienti che esse vanno a sostituire (cfr. allegato IV, esempio 5, che contiene un esempio di non conformità con il principio DNSH).

Per le attività economiche per le quali non esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente ⁽²⁵⁾ praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. In questi casi, il principio DNHS è invece valutato rispetto ai migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. Tale approccio è valido solo nel caso ricorrano varie condizioni, incluso il fatto che l'attività comporti una prestazione ambientale sensibilmente migliore rispetto alle alternative disponibili, eviti effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente e non ostacoli lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾. Tale approccio dovrebbe essere applicato a livello settoriale, esaminando quindi tutte le alternative all'interno del settore ⁽²⁸⁾.

Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione. Questo è in particolare importante per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio, quali carbone, lignite o petrolio, e dove una misura o una combinazione di misure può quindi comportare una riduzione particolarmente grande e rapida delle emissioni di gas a effetto serra. Onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») ad alta intensità di carbonio e per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050, tali eccezioni dovranno conformarsi a varie condizioni di cui all'allegato III. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare la conformità al principio DNSH di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali.

Per garantire che le misure siano consone all'evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenza («lock-in») dannosi, e per promuovere effetti dinamici favorevoli, possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento. Esempi di misure di accompagnamento includono il dotare le strade di infrastrutture a basse emissioni di carbonio (ad es. stazioni di ricarica per i veicoli elettrici o stazioni di rifornimento per l'idrogeno) e l'introduzione di congrui pedaggi stradali o urbani, o più ampie riforme e investimenti per la decarbonizzazione dei mix nazionali di energia elettrica o dei sistemi di trasporto. Tali riforme e investimenti supplementari potrebbero essere affrontati all'interno di una stessa misura, mediante una sottomisura, ma questo potrebbe non essere sempre possibile. Si dovrebbe pertanto concedere agli Stati membri, in circostanze limitate e caso per caso, la flessibilità necessaria a dimostrare di evitare effetti di dipendenza («lock-in») dannosi facendo affidamento su misure di accompagnamento nell'RRF.

⁽²⁵⁾ Per dimostrare che un'alternativa con un basso impatto ambientale non è economicamente praticabile, gli Stati membri devono tenere conto dei costi che la misura comporta nel suo ciclo di vita. I costi includono le esternalità ambientali negative e le future necessità di investimento necessarie per passare a un'alternativa a basso impatto ambientale, evitando effetti di dipendenza («lock-in») o gli ostacoli allo sviluppo e alla diffusione di alternative a basso impatto.

⁽²⁶⁾ I considerando 39 e 41, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, contengono la definizione delle «attività di transizione». Le condizioni qui descritte si fondano su tale definizione ma non sono le stesse, dato che il regolamento Tassonomia definisce criteri per le attività di transizione che contribuiscono in modo sostanziale, mentre i presenti orientamenti stabiliscono criteri solo per il principio DNSH e, in quanto tale, è applicabile a una più ampia serie di misure e applica una verifica di fondo differente.

⁽²⁷⁾ L'approccio, e la valutazione DNSH nel complesso, non pregiudicano altre considerazioni che incidono sulla valutazione delle misure nel contesto degli RRF, incluse considerazioni pertinenti a controllo degli aiuti di Stato, coerenza con altri fondi dell'UE, e possibile esclusione degli investimenti privati. In particolare in relazione a misure a sostegno di attività coperte dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), al fine di non perturbare i segnali del mercato messi in campo dall'ETS e in linea con l'approccio adottato nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, le attività con emissioni previste di CO₂ equivalente che non sono nettamente inferiori rispetto agli indici di riferimento pertinenti stabiliti per l'assegnazione gratuita non dovrebbero in generale ricevere sostegno nell'ambito dell'RRF.

⁽²⁸⁾ Nei casi in cui persino i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali comporterebbero comunque effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente, è opportuno prendere in considerazione misure che sostengono la ricerca e lo sviluppo di alternative a minore impatto, in linea con i campi di intervento 022 e 023, di cui alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF.

La conformità al principio DNSH, in base ai presenti principi guida, dovrebbe essere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali. La descrizione delle misure nell'RRP dovrebbe tener conto fin dall'inizio delle pertinenti considerazioni alla luce del principio DNSH. Questo può tradursi nell'integrazione delle considerazioni alla luce del principio DNSH e nell'adozione delle necessarie misure di mitigazione per assicurare la conformità nei corrispondenti target intermedi e finali o nelle gare per appalti e forniture ⁽²⁹⁾. Ad esempio, una misura che definisce investimenti in un grande progetto di infrastruttura stradale, che ha richiesto l'esecuzione di una VIA prima del rilascio dei permessi del caso, potrebbe indicare come target intermedio l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l'ambiente derivanti dalla VIA. Per quanto riguarda la gara per appalti e forniture per questo tipo di progetto, la progettazione della misura potrebbe stabilire che le specifiche per gli appalti e le forniture debbano contenere condizioni specifiche inerenti al principio DNSH. Questo potrebbe includere, ad esempio, il destinare percentuali minime dei rifiuti da costruzione e demolizione al riutilizzo e riciclaggio. Allo stesso modo, le misure di accompagnamento a sostegno della transizione verso modalità di trasporto più pulite, quali le riforme relative alla tariffazione stradale, gli investimenti a sostegno del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o gli incentivi per l'utilizzo dei trasporti pubblici, dovrebbero essere integrate nella descrizione delle misure. Le misure di natura più generale, quali i vasti regimi di sostegno all'industria (ad es. strumenti finanziari relativi a investimenti in aziende in molteplici settori), dovrebbero essere progettate in modo da assicurare che i pertinenti investimenti rispettino il principio DNSH.

2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia

Gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai «criteri di vaglio tecnico» (criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma del regolamento Tassonomia per corroborare la conformità al principio DNSH. Ai sensi del regolamento RRF ⁽³⁰⁾, l'entrata in vigore degli atti delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico ⁽³¹⁾ non dovrebbe incidere sugli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione. Al momento di valutare la conformità al principio DNSH, gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di avvalersi dei criteri di vaglio tecnico contenuti negli atti delegati elaborati a norma del regolamento Tassonomia, anche facendo riferimento alle bozze degli atti delegati.

3. In che modo gli Stati membri dovrebbero dimostrare concretamente nei loro piani che le misure sono conformi al principio DNSH?

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro RRP, la Commissione ha preparato una lista di controllo (cfr. allegato I) che essi dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste informazioni per valutare se e in che modo ogni misura negli RRP rispetti il principio DNSH, in conformità dei criteri di cui al regolamento RRF.


La Commissione invita gli Stati membri a rispondere alle domande poste nella lista di controllo, e ad integrare le risposte nei rispettivi RRP, nell'ambito della descrizione di ogni misura (cfr. parte 2, sezione 8 del modello della Commissione – *non arrega un danno significativo*). Ove necessario a corredo della valutazione fornita nella lista di controllo, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

La lista di controllo si basa sul seguente albero delle decisioni, che dovrebbe essere usato per ciascuna misura dell'RRP. La sezione in appresso fornisce ulteriori informazioni sulle due fasi dell'albero delle decisioni.

⁽²⁹⁾ I target intermedi e finali, inclusi quelli che rispecchiano conformità al principio DNSH, sono soggetti, come tutti gli altri obiettivi intermedi e finali, all'articolo 19 bis del regolamento RRF (*«Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e il sostegno sotto forma di prestito»*).

⁽³⁰⁾ Considerando 11 ter del regolamento RRF.

⁽³¹⁾ In base all'articolo 3, lettera d), del regolamento Tassonomia (*«Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche»*), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti dettagliati criteri di vaglio tecnico (criteri quantitativi e/o qualitativi) per determinare le condizioni alle quali si può considerare che una specifica attività economica i) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali; e ii) non arrega un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Finora è stato pubblicato per consultazione un atto delegato relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW



Albero delle decisioni

Fase 1 - Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che richiedono una valutazione di fondo

Quale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la parte 1 della lista di controllo (cfr. allegato I), per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH. Questo primo vaglio di alto livello agevolerà l'analisi da parte degli Stati membri, distinguendo tra obiettivi ambientali per i quali la valutazione DNSH avrà bisogno di una valutazione di fondo, e quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato (cfr. sezione 2.2).

Parte 1 della lista di controllo

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

Qualora la risposta sia «no», gli Stati membri sono invitati a fornire una breve giustificazione (nella colonna di destra) del motivo per cui l'obiettivo ambientale non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di uno dei seguenti casi (da indicare da parte dello Stato membro) (cfr. sezione 2.2):

- La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Per le misure dell'RRP per le quali sarebbe sufficiente l'approccio semplificato, le spiegazioni richieste (colonna di destra) possono essere minime ed eventualmente raggruppate, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla dimostrazione della valutazione DNSH per le misure in cui sia necessaria un'analisi di fondo di un possibile danno significativo.

Qualora la risposta sia «sì», gli Stati membri sono invitati a procedere alla fase 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Fase 2 - Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono

Quale secondo passo, per ciascuna misura del piano, gli Stati membri sono invitati a usare la parte 2 della lista di controllo (cfr. allegato I) per effettuare una valutazione di fondo alla luce del principio DNSH per gli obiettivi ambientali nella cui casella «sì» è stata apposta una X nella fase 1. La parte 2 della lista di controllo raccoglie, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti della valutazione DNSH. Per poter essere incluse nel piano le misure devono essere conformi al principio DNSH. Le risposte alle domande nella parte 2 della lista di controllo devono pertanto essere «no», per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale.

Parte 2 della lista di controllo – Esempio per l'obiettivo ambientale «mitigazione dei cambiamenti climatici»

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici: Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		

Agli Stati membri è chiesto di confermare che la risposta è «no», e di fornire una spiegazione e una motivazione di fondo della linea seguita nella colonna di destra, in base alle domande corrispondenti. Ove necessario, a integrazione della tabella, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

Qualora gli Stati membri non siano in grado di fornire una motivazione di fondo sufficiente, la Commissione può ritenere che una data misura sia associata a un possibile danno significativo ad alcuni dei sei obiettivi ambientali. In questo caso, la Commissione dovrebbe attribuire un rating «C» all'RRP sulla base del criterio di cui al punto 2.4 dell'allegato II del regolamento RRF. Ciò non pregiudicherebbe la procedura di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento RRF, e in particolare la possibilità di ulteriori scambi tra lo Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco degli elementi di prova fornito all'allegato II ai fini della valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2. La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione caso per caso da compiere nell'ambito della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. Sebbene l'uso dell'elenco sia facoltativo, gli Stati membri possono richiamarsi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

ALLEGATO I

Lista di controllo DNSH

1. **Parte 1 – Gli Stati membri dovrebbero filtrare i sei obiettivi ambientali per stabilire quali richiedano una valutazione di fondo. Indicare per ciascuna misura quali tra gli obiettivi ambientali che seguono, previsti all'articolo 17 (Danno significativo agli obiettivi ambientali) del regolamento Tassonomia, richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura**

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

2. **Parte 2 – Gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono. Rispondere per ciascuna misura alle domande che seguono per gli obiettivi ambientali che dalla parte 1 risultano richiedere una valutazione di fondo**

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i> - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o		

<p>(ii) comportamenti inefficienti significativi, non minimizzati da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali ⁽¹⁾ in qualunque fase del loro ciclo di vita ⁽²⁾; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare ⁽³⁾?</p>		
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ⁽⁴⁾ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>		
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione ⁽⁵⁾ e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?</p>		

⁽¹⁾ Sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo.

⁽²⁾ È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

⁽³⁾ Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

⁽⁴⁾ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.

ALLEGATO II

Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco (non esaustivo) degli elementi di prova che segue ai fini della valutazione di fondo DNSH della misura prevista dalla parte 2 della lista di controllo (cfr. sezione 3). La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione del singolo caso da compiere ai fini della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. L'uso dell'elenco è facoltativo, ma gli Stati membri possono richiamarsi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

Elementi di prova trasversali

- È stata rispettata la normativa ambientale dell'UE applicabile (in particolare le valutazioni ambientali) o sono stati ottenuti i permessi/le autorizzazioni del caso.
- Elementi della misura impongono alle imprese di attuare un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente) ovvero di impiegare e/o produrre beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ⁽¹⁾ o altra etichetta ambientale di tipo I ⁽²⁾.
- La misura riguarda l'attuazione delle migliori pratiche ambientali o l'allineamento agli esempi di eccellenza indicati nei documenti di riferimento settoriali ⁽³⁾ adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- Per gli investimenti pubblici: la misura soddisfa i criteri degli appalti pubblici verdi ⁽⁴⁾.
- Per gli investimenti infrastrutturali: l'investimento è stato sottoposto a verifica climatica e ambientale.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

- Se riguarda un settore cui non si applicano i parametri dell'ETS, la misura è compatibile con il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
- Se la misura promuove l'elettrificazione, sono fornite a corredo prove dell'evoluzione del mix energetico verso la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050; la misura è inoltre accompagnata da una maggiore capacità di generazione delle energie rinnovabili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- È stata effettuata una **valutazione** proporzionata **dei rischi per il clima**.
- Se il valore dell'investimento supera 10 milioni di EUR, è stata effettuata o è prevista una **valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima** ⁽⁵⁾ che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

⁽¹⁾ Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁽²⁾ Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.

⁽³⁾ Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

⁽⁴⁾ La Commissione europea ha stabilito criteri UE per appalti pubblici verdi in relazione a numerosi gruppi di prodotti - cfr. https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

⁽⁵⁾ Gli Stati membri sono incoraggiati a richiamarsi agli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità degli investimenti nell'ambito di InvestEU, compresi gli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027. Gli Stati membri sono autorizzati tuttavia a verificare la sostenibilità applicando criteri e marcatori propri, purché si fondino sugli obiettivi climatici dell'UE e contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Sono stati rilevati e affrontati come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e dall'applicabile piano di gestione del bacino idrografico i **rischi** di degrado ambientale **connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua** e di prevenzione dello stress idrico.
- Per le misure relative all'**ambiente costiero e marino**: la misura non preclude né compromette stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico - quale definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino - nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.
- La misura non produce effetti significativi: i) **sui corpi idrici interessati** (né impedisce allo specifico corpo idrico afferente né agli altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale, secondo le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque) o ii) **sugli habitat e sulle specie protetti** che dipendono direttamente dall'acqua.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

- La misura è conforme agli applicabili piano di gestione dei rifiuti e programma di prevenzione dei rifiuti stabiliti a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 e, ove disponibile, all'applicabile strategia nazionale, regionale o locale per l'economia circolare.
- La misura rispetta i principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti, con priorità alla prevenzione dei rifiuti.
- La misura garantisce l'efficienza delle risorse principali usate. È affrontato il problema delle inefficienze ⁽⁶⁾ nell'uso delle risorse, anche prevedendo l'efficienza d'uso e la durabilità di prodotti, edifici e attivi.
- La misura assicura l'efficacia e l'efficienza della raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte e l'inoltro delle frazioni differenziate alla fonte verso la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- La misura è conforme ai piani di riduzione dell'inquinamento vigenti a livello mondiale, nazionale, regionale o locale.
- La misura è conforme alle applicabili conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) o ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) ⁽⁷⁾ del settore.
- Saranno attuate soluzioni alternative all'impiego di sostanze pericolose ⁽⁸⁾.
- La misura è conforme a un utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽⁹⁾.
- La misura è in linea con le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica ⁽¹⁰⁾.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- La misura rispetta la gerarchia di mitigazione ⁽¹¹⁾ e le altre applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.
- È stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale di cui sono state attuate le conclusioni.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 2 in calce all'allegato I dei presenti orientamenti.

⁽⁷⁾ <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>.

⁽⁸⁾ Questo aspetto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento derivante da attività industriali. Ai sensi dell'articolo 3, punto 18, della direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) per «sostanze pericolose» s'intendono le sostanze o miscele come definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Inoltre l'articolo 58 della stessa direttiva sulle emissioni industriali recita: «Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.».

⁽⁹⁾ Previsto dalla direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

⁽¹⁰⁾ Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe per fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica (2019/C 214/01).

⁽¹¹⁾ In linea con la guida Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.

ALLEGATO III

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

- In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di **produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale**, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO₂e/kWh nell'arco della vita economica dell'impianto;
 - o
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con predisposizione all'impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:
 - il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
 - la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;
 - l'RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che
 - la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato;
 - o
 - l'investimento nell'impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l'intero sistema «efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
- In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che:
 - la caldaia o l'impianto assicuri la conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica ⁽¹⁾ o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, gli incentivi previsti dagli Stati membri devono puntare alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o a classi più elevate indicate in un dato atto delegato. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli scaldacqua, i prodotti alimentati a combustibili fossili non rientrano in genere in queste classi, con la possibile eccezione dei prodotti di microgenerazione alimentati a gas.

- la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - la misura comporti un significativo miglioramento dell'ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell'inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.
-

ALLEGATO IV

Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH

La presente sezione propone alcune simulazioni esemplificative di ipotetiche misure, con esposizione degli elementi generali che potrebbero intervenire nella valutazione alla luce del principio DNSH, richiamandosi alle due parti della lista di controllo di cui alla sezione 3. Gli esempi non pregiudicano il livello di dettaglio o il contenuto da inserire nella descrizione della misura né l'effettiva valutazione alla luce del principio DNSH da ricomprendere nell'RRP. L'effettiva valutazione DNSH che sarà richiesta dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche di ciascuna misura e non può essere illustrata esaurientemente ai fini del presente documento.

Esempio 1 - Misure di efficienza energetica in edifici esistenti, compresa la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento*Descrizione della misura*

Investimenti in un ampio programma di ristrutturazione di edifici a fini di efficienza energetica, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica, finalizzato alla ristrutturazione del parco immobiliare residenziale esistente mediante una serie di misure di efficienza energetica, tra cui isolamento, finestre ad alto rendimento energetico, sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, tetti verdi e installazione di apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile (ad esempio pannelli solari fotovoltaici).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico, dato che non è prevista l'installazione di dispositivi idraulici o di apparecchi che usano acqua.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Il programma di ristrutturazioni non interessa edifici ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti	X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 025 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %.

<p>significative emissioni di gas a effetto serra?</p>		<p>Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili; — il programma di ristrutturazioni presenta la potenzialità di ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica - con conseguente miglioramento sensibile della prestazione energetica degli edifici interessati - e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra (cfr. specifiche della misura a pagina X dell'RRP e specifiche riprese al punto successivo). In questo senso concorrerà al conseguimento dell'obiettivo nazionale di aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito a norma della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e dei contributi all'accordo di Parigi sul clima determinati a livello nazionale; — la misura comporterà una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, stimata in XX kt di emissioni di gas a effetto serra l'anno, pari al X % del totale di tali emissioni prodotte a livello nazionale dal settore residenziale (cfr. analisi a pagina X dell'RRP); — il programma di ristrutturazioni comprenderà anche la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a carbone/gasolio con caldaie a condensazione alimentate a gas. <ul style="list-style-type: none"> — Si tratta di caldaie di classe A, ossia al di sotto delle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questo Stato membro. Sono state prese in considerazione alternative a minori emissioni di carbonio e a maggiore efficienza (in particolare le pompe di calore delle classi A++ e A+), ma l'architettura degli edifici interessati dal programma non permette la posa delle comuni pompe di calore; le caldaie a condensazione alimentate a gas di classe A rappresentano l'alternativa dalle migliori prestazioni permessa dalla tecnologia attuale. — Gli investimenti nelle caldaie a condensazione alimentate a gas rientrano in un più ampio programma di ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica. — Oltre alla posa di queste caldaie, la misura prevede l'installazione di pannelli solari fotovoltaici nell'ambito di tali ristrutturazioni edilizie; — per non ostacolare la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, in particolare pompe di calore, nel territorio dello Stato membro, la riforma X di questa componente (cfr. pagina Y dell'RRP) comporterà una revisione dei prezzi relativi dei combustibili.
<p><i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</p>	X	<p>I rischi fisici legati al clima che potrebbero pesare sulla misura sono stati valutati in un'analisi dell'esposizione, riguardante sia il clima attuale sia quello futuro, dalla quale è emerso che gli edifici della zona climatica considerata si troveranno esposti a ondate di calore. La misura impone agli operatori economici di ottimizzare gli edifici ristrutturati in termini di sistemi tecnici per l'edilizia, così da assicurare agli occupanti comfort termico anche alle possibili temperature estreme. Non vi sono pertanto prove di effetti negativi significativi connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.</p>
<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p>	X	<p>La misura impone agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.</p>

<p>(ii) comportamenti inefficienti significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita;</p> <p>o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>		<p>La misura riporta le specifiche tecniche per le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile che possono essere installate, in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità (cfr. pagina X dell'RRP). Gli operatori limiteranno in particolare la produzione di rifiuti nelle operazioni di costruzione e demolizione, in conformità del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La progettazione e le tecniche di costruzione degli edifici sosterranno la circolarità, dimostrando in particolare, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altra norma atta a valutare la disassemblabilità o l'adattabilità degli edifici, in che modo siano progettati per essere più efficienti sotto il profilo delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili ai fini del riutilizzo e del riciclaggio.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p>X</p>	<p>Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio, in particolare, comporterà una significativa riduzione delle emissioni nell'atmosfera, con conseguente miglioramento della salute pubblica, in un'area in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE; — come affermato nella motivazione relativa all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sono state prese in considerazione alternative a minore impatto, che tuttavia non sono tecnologicamente realizzabili nel contesto del presente programma. Il previsto ciclo di vita medio delle caldaie che saranno posate è di 12 anni; — gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a usare componenti e materiali edili che non contengono amianto né sostanze estremamente preoccupanti comprese nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006; — gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a garantire, con prova eseguita conformemente alle norme CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati comparabili, che i componenti e materiali edili con cui gli occupanti possono trovarsi a contatto emettano meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ di materiale o componente; — saranno adottate misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di ristrutturazione (cfr. pagina X dell'RRP).

Esempio 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione)*Descrizione della misura*

La misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell'RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L'obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50 %, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi. Se stoccati in attesa di trattamento, i rifiuti da costruzione e demolizione dovranno essere coperti; dovranno essere tenute sotto controllo le infiltrazioni d'acqua nel sito di stoccaggio per evitare che, in caso di pioggia, gli inquinanti fuoriusciti dai rifiuti trattati finiscano nella falda acquifera locale.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente ambientale del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo dell'economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi, date le misure adottate per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e di inquinanti durante la costruzione degli impianti di riciclaggio e nella

			fase di funzionamento (cernita e trattamento dei rifiuti). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura applicano le migliori tecniche disponibili descritte nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore del trattamento dei rifiuti. Le misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di costruzione sono illustrate a pagina X dell'RRP.
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Le operazioni non sono eseguite in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette). In conformità delle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché la misura riguarda la costruzione, in prossimità di zone soggette a rischio di alluvione, di due impianti che hanno un ciclo di vita previsto di 10 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli impianti di riciclaggio (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

Esempio 3 - Inceneritore di rifiuti (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento volto a sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità esistente nel paese. L'obiettivo della misura è ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e produrre energia attraverso l'incenerimento (termovalorizzazione).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		

Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	In questo caso particolare il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. È dimostrato che la misura non comporterà rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e allo stress idrico ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	Gli impianti che beneficiano del sostegno dalla misura mirano a ridurre al minimo le emissioni di CO ₂ di origine fossile. L'incenerimento di sola biomassa (e non di materiale fossile) assicura il conseguimento dell'obiettivo. Questo aspetto è documentato (cfr. pagina X dell'RRP) e integrato negli obiettivi pertinenti connessi alla componente Y. Presso ciascun impianto è attivo un piano di sorveglianza per la fuga di emissioni di gas a effetto serra, in particolare generate dai rifiuti stoccati per essere trattati, aspetto che trova riscontro nella progettazione della misura, a pagina X dell'RRP.
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché i tre inceneritori di rifiuti che beneficiano del sostegno della misura sono ubicati in zone soggette a frane e hanno un ciclo di vita previsto di 25-30 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli inceneritori di rifiuti (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede inoltre che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, di beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	<p><i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i></p>	<p>Sebbene questa misura miri a evitare, tra le altre cose, il conferimento in discarica di rifiuti combustibili non riciclabili, la Commissione ritiene probabile che essa generi o «comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili» per i motivi che seguono.</p> <p>La costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità di incenerimento esistente nel paese comporta un aumento significativo dell'incenerimento di rifiuti che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi non riciclabili. Essa costituisce pertanto una violazione diretta dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento Tassonomia («Danno significativo agli obiettivi ambientali»).</p> <p>La misura ostacola lo sviluppo e la diffusione delle alternative a basso impatto disponibili che hanno livelli più elevati di prestazioni ambientali (ad esempio riutilizzo, riciclaggio) e potrebbe determinare una dipendenza da beni che, tenuto conto della loro durata di vita e della loro capacità, sono ad alto impatto. Quantità significative di rifiuti non pericolosi (senza una distinzione tra rifiuti riciclabili e non riciclabili) potrebbero essere utilizzate come materia prima, impedendo così, per i rifiuti riciclabili, un trattamento più elevato nella gerarchia dei rifiuti, compreso il riciclaggio. Ciò comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio a livello nazionale/regionale e la realizzazione del piano nazionale/regionale/locale di gestione dei rifiuti adottato conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti modificata.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p>X</p>	<p>La misura impone agli impianti che beneficiano del sostegno di applicare le migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione). La progettazione della misura contempla questo aspetto (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura hanno ottenuto l'autorizzazione ambientale del caso e contemplano la mitigazione e il monitoraggio degli impatti ambientali, basati sulle misure adottate per ridurre e controllare il livello di emissioni sonore, polveri e altri inquinanti durante la costruzione, i lavori di manutenzione e il funzionamento (cfr. pagina X dell'RRP).</p>
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?</p>	<p>X</p>	<p>È stata completata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o una verifica dell'assoggettabilità alla VIA in conformità della direttiva 2011/92/UE e le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente sono state/saranno attuate e rispecchiate nei target intermedi e finali della misura X nella componente Y (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Gli inceneritori non saranno ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).</p>

Esempio 4 - Infrastrutture di trasporto (strade)*Descrizione della misura*

La misura sarebbe costituita da investimenti in due sottomisure:

- la costruzione di una nuova autostrada, facente parte della rete centrale TEN-T, volta a migliorare i) il collegamento di una regione remota di uno Stato membro con il resto del paese e ii) la sicurezza stradale;
- la costruzione di punti di ricarica elettrica (un punto di ricarica ogni dieci veicoli) e di punti di rifornimento di idrogeno (un punto di rifornimento ogni X km) lungo la nuova autostrada.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura		Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Costruzione della nuova autostrada	X		
	Costruzione di infrastrutture di ricarica e rifornimento		X	Questa sottomisura è assegnabile al campo d'intervento 077 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %. Oltre a ciò, l'infrastruttura per la ricarica elettrica e quella per il rifornimento di idrogeno (che si baserà sull'idrogeno verde prodotto da elettrolizzatori) promuoveranno l'elettrificazione e, in quanto tale, possono essere considerate un investimento necessario per consentire il passaggio a un'economia efficace climaticamente neutra. La motivazione e le prove dell'aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale sono fornite nella componente X, pagine Y-Z dell'RRP.
Adattamento ai cambiamenti climatici		X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	(Solo per quanto riguarda la sottomisura relativa alla costruzione di una nuova autostrada)

		<p>Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra, in quanto la nuova autostrada fa parte del piano generale dei trasporti ⁽¹⁾ volto a decarbonizzare i trasporti in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; — la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; — la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; — la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; — le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne.
<p><i>Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</i></p>	X	<p>Poiché la misura riguarda la costruzione di una strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento in una zona soggetta a stress da calore e variabilità della temperatura e il ciclo di vita previsto delle infrastrutture supera i 10 anni, è stata effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto delle infrastrutture. Nello specifico, è stata effettuata un'analisi del rischio di alluvione e sono stati individuati due segmenti per i quali occorre attuare una specifica soluzione di adattamento. Particolare attenzione è stata prestata a elementi sensibili come ponti e gallerie. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per la strada e le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.</p>
<p><i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</i></p> <p>(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o</p> <p>(ii) al buono stato ecologico delle acque marine?</p>	X	<p>In conformità della direttiva 2011/92/UE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la costruzione della strada e l'installazione delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Saranno attuate le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente, che sono state prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). La VIA comprendeva una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati presi in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>I rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e presi in considerazione in conformità delle prescrizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e mediante un piano di gestione del bacino idrografico elaborato per il corpo idrico o i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi (cfr. pagina X dell'RRP).</p>

<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	X	<p>La misura impone agli operatori che effettuano la costruzione della strada di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati dalla costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (ad esclusione del materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione) e prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>Gli operatori limiteranno la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	X	<p>Poiché fa parte del piano generale dei trasporti ed è in linea con il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; — la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; — la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; — la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; — le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne. <p>Inoltre, il rumore e le vibrazioni generati dall'uso della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento saranno attenuati introducendo barriere conformi alla direttiva 2002/49/CE.</p>
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?</p>	X	<p>In conformità della direttiva 2011/92/UE e della direttiva 92/43/CEE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Le misure di mitigazione necessarie per ridurre la frammentazione e il degrado del suolo sono state incentrate su obiettivi di conservazione stabiliti e sono state attuate, in particolare i corridoi verdi e altre misure di connettività degli habitat, così come la tutela delle pertinenti specie animali protette elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; questo aspetto è stato contemplato nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p>

(¹) Oppure, in assenza di un piano generale di trasporto sostenibile, una specifica analisi costi/benefici effettuata a livello di progetto dimostra che il progetto stesso determina una diminuzione/non comporta un aumento delle emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita.

Esempio 5 - Regimi di rottamazione delle auto (esempio di non conformità con il principio DNSH)*Descrizione della misura*

La misura è un piano di rottamazione per la sostituzione delle auto con motori a combustione interna attualmente in uso con veicoli più efficienti anch'essi a combustione interna (ad esempio combustione diesel o benzina). L'incentivo assume la forma di una sovvenzione unitaria per automobile rottamata e acquistata, ma può anche assumere una forma più sofisticata (deduzione fiscale).

La misura mira a sostituire i veicoli più vecchi e più inquinanti con veicoli equivalenti più recenti e quindi meno inquinanti. Ai fini di questo esempio si partirà dal presupposto che il regime richieda soltanto il passaggio a una nuova generazione di prodotti (ad esempio un livello successivo delle norme Euro) nell'ambito della stessa tecnologia.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	<i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i>	Le automobili a combustione producono CO ₂ (ed emissioni di particolato, NO, composti organici volatili e vari altri inquinanti atmosferici pericolosi, tra cui il benzene). Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'acquisto di nuove auto (per sostituire quelle vecchie) ridurrebbe le emissioni, ma comporterebbe comunque significative emissioni di gas a effetto serra (le emissioni medie di CO ₂ , misurate mediante prove di laboratorio, delle autovetture nuove immatricolate nell'UE e in Islanda nel 2018 ammontavano a 120,8 grammi di CO ₂ per chilometro). È probabile che la Commissione respinga l'argomentazione secondo cui le autovetture diesel o a benzina di nuova generazione rappresentano la migliore alternativa disponibile nel settore e pertanto l'investimento non viola il principio DNSH. Le auto elettriche rappresentano un'alternativa

		<p>disponibile migliore con prestazioni ambientali superiori (ossia livelli inferiori di emissioni durante il ciclo di vita) nel settore in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.</p> <p>La Commissione potrebbe pertanto ritenere che il regime di rottamazione comporterebbe un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.</p>
<p><i>Economia circolare e gestione dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	X	<p>Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che alla fine del ciclo di vita del parco veicoli, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dell'elettronica (in particolare delle materie prime essenziali ivi contenute), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Gli impatti della produzione sono presi in considerazione e il regime non incoraggerà la rottamazione prematura di veicoli ancora utilizzabili. In particolare, il regime prevede che qualsiasi autovettura rottamata sia trattata in un impianto di trattamento autorizzato conformemente alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), come dimostrato dal certificato necessario per partecipare al regime.</p> <p>La misura è inoltre accompagnata da un'attività che promuove la raccolta di pezzi da parte degli impianti di trattamento autorizzati per il reimpiego finale e la rigenerazione.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ⁽¹⁾ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p><i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i></p>	<p><i>Le automobili con motore a combustione emettono, tra l'altro, monossido di carbonio (CO), particolato (PM), ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi incombusti (HC). Date le pratiche medie e i requisiti regolamentari nel settore ⁽²⁾, è improbabile che la Commissione ritenga che la misura non comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, per considerazioni analoghe a quelle formulate per la mitigazione dei cambiamenti climatici.</i></p>

Esempio 6 - Irrigazione dei terreni

Descrizione della misura

La misura prevede principalmente investimenti in un sistema di irrigazione esistente e in uso nella regione X per introdurre metodi di irrigazione più efficienti e promuovere il riutilizzo sicuro delle acque affinate. L'obiettivo è compensare la carenza idrica del suolo causata dalla siccità e in tal modo contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le colture agricole. La misura sarà accompagnata dalla promozione e dal sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, passaggio a colture e pratiche di gestione con minore fabbisogno idrico, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

⁽¹⁾ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

⁽²⁾ La composizione varia dai motori a benzina a quelli diesel. Il regolamento (CE) n. 715/2007 «Euro 5 ed Euro 6» fissa a 80 mg/km i limiti di emissione per le auto per quanto riguarda gli inquinanti regolamentati, in particolare gli ossidi di azoto (NOx, ossia le emissioni combinate di NO and NO₂).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Ciò è garantito dal fatto che il nuovo sistema/impianto sarà efficiente sotto il profilo energetico e quindi le emissioni assolute non aumenteranno nonostante un modesto aumento della superficie irrigata, e/o dal fatto che l'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto sarà di origine eolica o solare.</p> <p>L'irrigazione può indirettamente facilitare il proseguimento di pratiche agricole che compromettono la funzione di pozzi di carbonio svolta dai terreni agricoli o addirittura li trasformano in emettitori netti. La promozione e il sostegno importanti delle pratiche agricole sostenibili nell'ambito della misura non indicano alcun ulteriore deterioramento in tal senso e dovrebbero portare a un miglioramento.</p>
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. La misura non comporterà inefficienze significative nell'uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.</p>
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	<p>Non ci si attende che la misura nuoccia all'adattamento ai cambiamenti climatici per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — La parte principale della misura contribuisce in misura limitata a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici nel breve termine, in quanto rafforza l'irrigazione senza aumentare l'estrazione di acqua. Questo contributo positivo è possibile solo nella misura in cui lo stato attuale e previsto dei corpi idrici interessati è buono (o non si prevede che peggiorerà fino a raggiungere uno stato inferiore al buono in base a proiezioni attendibili). Se così non fosse, il tasso di estrazione sarebbe quindi insostenibile e l'investimento non sarebbe considerato una misura

		<p>di adattamento al clima (e sarebbe una misura limite di adattamento inadeguato) anche se non peggiora la situazione sottostante, in quanto prolungherebbe la durata di vita di una struttura fondamentalmente insostenibile. La misura è in linea di principio assegnabile al campo d'intervento 040 di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %, in quanto si tratta di una misura di gestione delle risorse idriche volta a gestire la carenza idrica, aggravata dai rischi legati al clima, ossia la siccità.</p> <p>— La promozione di pratiche agricole sostenibili e di misure di ritenzione naturale dell'acqua, invece, rientrerebbe nel campo di intervento 037, sostenendo direttamente l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici. Affinché l'intera misura possa rientrare nel campo di intervento 037, quest'ultima componente dovrebbe essere predominante, o almeno sufficientemente convincente in termini di dimensioni, portata e dettagli.</p>
<p>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</p> <p>i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o</p> <p>ii) al buono stato ecologico delle acque marine?</p>	X	<p>La misura non dovrebbe nuocere all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine. La misura è intesa a migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche, in particolare:</p> <p>— sostenere gli agricoltori nel passaggio alle colture e alle pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore; sostenere gli agricoltori nell'attuazione di misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e lo stoccaggio dell'acqua a livello di azienda agricola;</p> <p>— attuare un sistema di irrigazione che consenta il riutilizzo dell'acqua in linea con la direttiva quadro sulle acque e non comporti un aumento dell'estrazione di acqua. La misura comprenderà investimenti in infrastrutture che consentano il riutilizzo sicuro delle acque affinate a fini agricoli. Grazie a tale investimento sarà possibile utilizzare le acque reflue urbane trattate per l'irrigazione dei terreni coltivati nelle vicinanze e preparare l'applicazione del nuovo regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;</p> <p>— investire in sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti che richiedono meno acqua, come l'irrigazione localizzata. Ciò comporterà al tempo stesso una minore dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e nei corpi idrici interni circostanti;</p> <p>— se l'attività comporta l'estrazione di acqua, l'autorità competente ha rilasciato il permesso del caso, specificando le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;</p> <p>— è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	X	<p>Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché:</p> <p>— sono utilizzati impianti ad altissima efficienza energetica o alimentati da fonti di energia rinnovabili;</p> <p>— con l'installazione di sistemi di irrigazione più efficienti (cfr. sopra), il deflusso di nutrienti dall'agricoltura sarà ridotto;</p> <p>— grazie al sostegno agli agricoltori affinché passino a colture e a pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore e all'aumento della disponibilità idrica a livello di azienda agricola, sarà utilizzata meno acqua per l'irrigazione;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> — saranno sostenute pratiche agricole sostenibili, che a loro volta richiederanno meno pesticidi, con conseguente diminuzione dell'inquinamento idrico e del suolo.
<p>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:</p> <p>i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?</p>	X	<p>La misura non nuocerà alla biodiversità e agli ecosistemi in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i progetti di irrigazione che rientrano nell'ambito di applicazione di questa misura non sono ubicati in siti protetti o non avranno effetti negativi su tali siti alla luce dei loro obiettivi di conservazione. Qualsiasi perturbazione delle specie o impatto negativo sugli habitat al di fuori di tali siti, sia durante la fase di costruzione che in quella operativa, sarà evitata attraverso le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, che sono prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); — è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); — è conforme ai requisiti della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli; è stata oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (integrata nel caso specifico nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale) che escludeva effetti significativi sui siti Natura 2000; — incentivando pratiche agricole sostenibili, ridurrà a sua volta l'uso di pesticidi, mitigando così l'impatto negativo sulla biodiversità (insetti, uccelli, vita nel suolo), e potrebbe favorire una maggiore diversità delle colture, sostenendo anche la biodiversità.